



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1512 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2026

che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure impiegati per la trasmissione di informazioni da parte dei depositari centrali di titoli ai fini del processo di riesame e valutazione degli stessi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato, tra l'altro, l'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 al fine di introdurre un nuovo obbligo per le autorità competenti di riesaminare e valutare le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un depositario centrale di titoli (CSD) almeno ogni tre anni. Per adempiere a tale obbligo, le autorità competenti potrebbero necessitare che alcune o tutte le informazioni richieste per il riesame e la valutazione siano loro fornite con maggiore frequenza, onde garantire la disponibilità di informazioni su base continuativa e in modo sufficiente ad assicurare una vigilanza costante. Le autorità competenti dovrebbero pertanto poter richiedere che determinate informazioni siano fornite con una frequenza maggiore rispetto a quella attualmente stabilita per lo svolgimento del processo di riesame e valutazione.
- (2) Considerando che un CSD deve sempre rispettare le condizioni di autorizzazione, è essenziale monitorare attentamente i progressi compiuti dallo stesso nel dar seguito alle eventuali conclusioni e raccomandazioni ancora in sospeso presentate dalle autorità competenti. Tali conclusioni e raccomandazioni indicano alcune carenze del CSD che potrebbero concretizzarsi qualora dovessero perdurare nel tempo. I CSD dovrebbero pertanto informare le rispettive autorità competenti in merito alle misure adottate per dare seguito a tali conclusioni e raccomandazioni in sospeso almeno una volta all'anno, anche se il riesame e la valutazione avvengono almeno ogni tre anni.
- (3) Sulla base dell'esperienza maturata nei diversi anni di attuazione del processo di riesame e valutazione, per rendere quest'ultimo più agevole è necessario prorogare da tre a dieci giorni lavorativi il termine entro cui le autorità competenti devono trasmetterne i risultati ad altre autorità, soprattutto perché gli stessi devono essere condivisi con una gamma più ampia di autorità, conformemente alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/2845.

⁽¹⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj>).

- (4) Al fine di tenere conto delle modifiche degli articoli 40, 41 e 42 del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione ⁽³⁾ e di migliorare l'efficienza del processo di riesame e valutazione, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/394.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/394

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 è così modificato:

- 1) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3

Procedura relativa alla trasmissione di informazioni

1. L'autorità competente comunica al CSD, alle autorità rilevanti, all'ESMA e, ove applicabile, al collegio di cui all'articolo 24 *bis* del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE le informazioni seguenti:

- a) la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- b) la data di inizio e di conclusione del periodo del riesame di cui all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/392;
- c) la lingua nella quale sono presentate tutte le informazioni;
- d) la frequenza di trasmissione di una qualsiasi o di tutte le informazioni di cui all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/392 ai fini del riesame e della valutazione.

Ai fini della lettera c) l'autorità competente può chiedere al CSD di presentare le stesse informazioni in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per l'autorizzazione, il riesame e la valutazione dei depositari centrali di titoli, per la cooperazione tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, per la consultazione delle autorità coinvolte nell'autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario, per l'accesso riguardante i depositari centrali di titoli, nonché per quanto riguarda il formato dei dati che devono essere conservati dai depositari centrali di titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/394/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

L'autorità competente comunica senza indebito ritardo al CSD, alle autorità rilevanti, all'ESMA e, ove applicabile, al collegio di cui all'articolo 24 *bis* del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al primo comma, compresa la richiesta di presentare più frequentemente informazioni specifiche.

2. Salvo se diversamente comunicato a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, il CSD fornisce le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392 entro i due mesi successivi alla fine del periodo del riesame.

Articolo 4

Trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014

1. Una volta conclusi il riesame e la valutazione, l'autorità competente ne comunica i risultati entro 10 giorni lavorativi alle autorità rilevanti, all'ESMA e, ove applicabile, al collegio di cui all'articolo 24 *bis* del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE come indicato all'articolo 44 del regolamento delegato (UE) 2017/392.

2. Se il riesame e la valutazione danno luogo ad azioni correttive o sanzioni, l'autorità competente informa le autorità di cui al paragrafo 1 entro 10 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura.»;

2) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro 10 giorni lavorativi dal completamento del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, come notificato dall'autorità competente alle autorità competenti incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente ne comunica i risultati a tali autorità competenti come indicato all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392.»;

3) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Modelli per la presentazione delle informazioni per il riesame e la valutazione

[Articolo 22, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 909/2014]

Tabella 1

Informazioni generali che il CSD deve fornire

N.	Tipo di informazioni	Formato
1	Data di presentazione delle informazioni	Data secondo ISO 8601 nel formato AAAA-MM-GG
2	Data dell'ultimo riesame e valutazione	Data secondo ISO 8601 nel formato AAAA-MM-GG
3	Denominazione sociale del CSD	Testo libero
4	Identificazione del CSD	Codice LEI (Legal Entity Identifier – identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.
5	Indirizzo della sede legale del CSD	Testo libero
6	Sistema/sistemi di regolamento titoli operati dal CSD	Testo libero
7	Dati di contatto della persona responsabile del processo di riesame e valutazione (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)	Testo libero
8	Dati di contatto della persona/delle persone responsabili della funzione di controllo interno e di controllo della conformità del CSD (nome, funzione, numero di telefono, indirizzo email)	Testo libero
9	Elenco di tutti i documenti forniti dal CSD contrassegnati da numeri di riferimento univoci	Testo libero
10	Relazione sulle attività del CSD per il pertinente periodo del riesame e le modifiche sostanziali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 effettuate nel corso del periodo del riesame e tutti i documenti connessi; la relazione comprende: a) una panoramica delle modifiche apportate durante il periodo del riesame in relazione a quanto segue: i) la prestazione dei servizi di base e accessori del CSD, di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, nel suo Stato membro d'origine e, se del caso, in altri Stati membri e in paesi terzi; ii) il governo societario e la struttura organizzativa del CSD, compreso il numero di dipendenti espresso in numero di equivalenti a tempo pieno;	Documento separato

N.	Tipo di informazioni	Formato
	iii) il quadro di gestione dei rischi e i risultati delle valutazioni dei rischi effettuate dal CSD in relazione ai rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere, sia diretti che indiretti, di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 909/2014, che dimostrino una valutazione continua dell'evoluzione del panorama dei rischi cui è esposto; iv) l'esternalizzazione da parte del CSD di servizi e attività a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014; b) una sintesi generale delle attività del comitato degli utenti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 909/2014 durante il periodo del riesame, che comprenda il numero di riunioni, pareri e consulenze forniti, indicandone gli argomenti e individuando, se del caso, quelli che non sono stati seguiti dall'organo di amministrazione del CSD; c) l'elenco delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 apportate durante il periodo del riesame, comprese ad esempio le seguenti: i) le modifiche riguardanti la struttura del gruppo cui appartiene il CSD, l'alta dirigenza, l'organo di amministrazione e gli azionisti a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 909/2014; ii) l'estensione di un'attività o di un servizio esistente in un contesto diverso da quello di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, laddove la descrizione dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da l) a p), del regolamento delegato (UE) 2017/392 debba essere modificata; iii) la cessazione di un servizio del CSD; iv) la cessazione di un collegamento tra CSD, indipendentemente dal fatto che il CSD sia il CSD richiedente o quello cui è presentata la domanda; v) la modifica del quadro di gestione dei rischi del CSD che incide sul calcolo dei requisiti patrimoniali a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014; d) una dichiarazione di conformità generale con le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 durante il periodo del riesame.	

Tabella 2

Informazioni da fornire periodicamente ai fini di ciascun riesame e di ciascuna valutazione

Lettera	Tipo di informazioni	Numero di riferimento univoco del documento contenente le informazioni
a	Ultimo bilancio completo sottoposto a revisione del CSD, compreso quello consolidato a livello di gruppo	
b	Una versione sintetica del più recente bilancio intermedio del CSD	

Lettera	Tipo di informazioni	Numero di riferimento univoco del documento contenente le informazioni
c	Decisioni dell'organo di amministrazione che seguono il parere del comitato degli utenti e decisioni dell'organo di amministrazione che non seguono il parere del comitato degli utenti	
d	Informazioni su procedimenti di natura civile o amministrativa o qualsiasi altro procedimento giudiziario o extragiudiziale in corso riguardanti il CSD, in particolare inerenti a questioni di natura fiscale e di insolvenza o a questioni che possono esporre il CSD a costi finanziari o reputazionali	
e	Informazioni su procedimenti di natura civile o amministrativa o qualsiasi altro procedimento giudiziario o extragiudiziale in corso riguardanti un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza che possono avere un impatto negativo sul CSD	
f	Eventuali decisioni finali derivanti dai procedimenti di cui alle lettere d) ed e)	
g	Una copia dei risultati delle prove di stress per la continuità operativa o di esercizi analoghi svolti durante il periodo del riesame di cui all'articolo 79 e dei riesami dell'audit di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/392	
h	Una relazione sugli incidenti operativi verificatisi durante il periodo del riesame che hanno influenzato la regolare prestazione di servizi di base, informazioni sulla classificazione di tali incidenti, le misure adottate per porvi rimedio e i relativi risultati di cui all'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/392	
i	Una relazione che indichi se gli obiettivi di affidabilità operativa stabiliti dal CSD, in particolare gli obiettivi di rendimento operativo e gli obiettivi relativi al livello di servizio promesso per i suoi servizi e i suoi sistemi di regolamento titoli, di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/392, sono stati raggiunti, e che contenga informazioni sulle azioni intraprese dal CSD per controllarli, valutarli e segnalarli periodicamente come previsto all'articolo 70, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/392, nonché una valutazione della disponibilità del sistema durante il periodo del riesame, misurata su base giornaliera come percentuale di tempo in cui il sistema è operativo e funzionante in base ai parametri concordati; a tal fine, i CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune possono fornire degli estratti di segnalazioni rese disponibili nell'ambito del quadro giuridico, regolamentare e operativo di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014	
j	Una sintesi dei tipi di intervento manuale effettuati dal CSD nel processo di regolamento automatico a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (1)	

Lettera	Tipo di informazioni	Numero di riferimento univoco del documento contenente le informazioni
k	I piani per il risanamento e la liquidazione ordinata e, in particolare, le informazioni riguardanti eventuali modifiche significative apportate a tali piani e, se del caso, al piano di risoluzione, di cui all'articolo 22 bis del regolamento (UE) n. 909/2014, durante il periodo del riesame	
l	Informazioni riguardanti eventuali reclami formali ricevuti dal CSD durante il periodo del riesame e in particolare: i) la natura del reclamo; ii) gestione ed esito del reclamo; e iii) la data di chiusura del trattamento del reclamo.	
m	Informazioni riguardanti i casi in cui il CSD ha rifiutato l'accesso ai suoi servizi a partecipanti esistenti o potenziali, emittenti, altri CSD o altre infrastrutture di mercato	
n	Una relazione sulle modifiche significative che incidono sui collegamenti tra CSD stabiliti dal CSD e che hanno un impatto sulle condizioni di cui al capo XII del regolamento delegato (UE) 2017/392, comprese le modifiche apportate al tipo di collegamento tra CSD e ai meccanismi e alle procedure utilizzati per il regolamento in tali collegamenti tra CSD	
o	Informazioni relative a tutti i casi di conflitti di interessi che si sono verificati durante il periodo del riesame, inclusa la descrizione del modo in cui sono stati gestiti	
p	Informazioni relative ai controlli e agli audit interni effettuati dal CSD durante il periodo del riesame, comprese informazioni sulle verifiche del quadro e dei sistemi di gestione del rischio operativo del CSD di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392, e sulle verifiche regolari e indipendenti del CSD di cui all'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'articolo 51 e all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/392	
q	Informazioni relative a eventuali violazioni del regolamento (UE) n. 909/2014, comprese quelle individuate attraverso il canale di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014	
r	Informazioni dettagliate in merito a eventuali azioni disciplinari adottate dal CSD durante il periodo del riesame, compresi i casi di sospensione di partecipanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 con indicazione del periodo di sospensione e dei motivi della sospensione	
s	La strategia commerciale generale del CSD e un piano di attività dettagliato per i servizi forniti dal CSD riguardante almeno il successivo periodo del riesame	

Lettera	Tipo di informazioni	Numero di riferimento univoco del documento contenente le informazioni
t	Informazioni sulle modifiche apportate durante il periodo del riesame riguardo alla gestione del rischio giuridico da parte del CSD di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2017/392	
u	Informazioni sulle modifiche apportate durante il periodo del riesame ai sistemi di gestione e di controllo dei rischi del CSD, nonché agli strumenti informatici messi in atto dal CSD per gestire il rischio commerciale di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/392	
v	Se il CSD ha ottenuto un rating del rischio da parte di terzi di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392, informazioni su eventuali variazioni di tale rating del rischio durante il periodo del riesame, comprese tutte le informazioni pertinenti a sostegno di tale rating	
w	Informazioni sulle modifiche apportate durante il periodo del riesame riguardanti la gestione, da parte del CSD, delle attività o dei servizi esternalizzati a terzi di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014, compresa la condivisione del personale a norma dell'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2017/392, e i metodi utilizzati per monitorare il livello delle attività e dei servizi esternalizzati di cui all'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento	
x	Una relazione sulle modifiche apportate durante il periodo del riesame riguardanti la misurazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi di credito e di liquidità derivanti dal ricorso al regolamento netto differito di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014	
y	Informazioni sulle azioni intraprese dal CSD durante il periodo del riesame per riesaminare i suoi obiettivi operativi al fine di integrare i nuovi sviluppi tecnologici e commerciali di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'articolo 70, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/392	
z	Informazioni sulla valutazione, effettuata su base continuativa dal CSD, del rischio operativo cui quest'ultimo ha dovuto far fronte durante il periodo del riesame, segnalando con regolarità all'alta dirigenza le esposizioni ai rischi operativi e le perdite derivanti da rischi operativi (compresi i rischi operativi che i partecipanti principali rappresentano per il CSD) nonché sulle procedure seguite durante il periodo del riesame per attenuare tali esposizioni e perdite di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché all'articolo 66, paragrafo 2, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392	
a bis	Informazioni sull'esito dei test e dei riesami delle politiche, delle procedure e dei dispositivi operativi, di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/392, che il CSD ha effettuato con gli utenti durante il periodo del riesame	

Lettera	Tipo di informazioni	Numero di riferimento univoco del documento contenente le informazioni
a ter	Informazioni sugli aggiornamenti riguardanti l'analisi di impatto sulle attività aziendali e l'analisi del rischio effettuate dal CSD durante il periodo del riesame, che derivano dal riesame annuale o da qualsiasi riesame ad hoc eseguito dallo stesso a seguito di un incidente rilevante o di modifiche operative significative e che tengono conto di tutti gli sviluppi pertinenti, compresi quelli informatici e di mercato, di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/392	
a quater	Informazioni sugli sviluppi riguardanti le misure adottate dal CSD per prevenire e gestire i mancati regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 nonché agli articoli da 4 a 15 del regolamento delegato (UE) 2018/1229	
a quinquies	Informazioni sull'esito dei test delle regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti, di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, che il CSD ha effettuato durante il periodo del riesame	
a sexies	Informazioni sul riesame o sull'aggiornamento, da parte del CSD, della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro di cui all'articolo 80 del regolamento delegato (UE) 2017/392, che ha avuto luogo durante il periodo del riesame	
a septies	Informazioni sulle misure o sugli strumenti utilizzati dal CSD durante il periodo del riesame per subordinare la consegna dei titoli al pagamento della gamba contante gestita al di fuori del suo sistema per le istruzioni di regolamento senza pagamento (FOP), se del caso	
a octies	Informazioni sui progressi compiuti dal CSD nel rispondere alle conclusioni e alle raccomandazioni in sospeso formulate nell'autorizzazione o in precedenti riesami e valutazioni del CSD a norma dell'articolo 22, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014	

(¹) Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230, 13.9.2018, pag.1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj)

Tabella 3

Dati statistici

Lettera	Tipo di dati	Formato
a	Elenco dei partecipanti per ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, in cui si specificano: — il paese in cui hanno sede; — il loro codice LEI; — la loro denominazione sociale	Per ciascun partecipante: — il codice del paese secondo ISO 3166 di 2 caratteri; — il codice LEI (Legal Entity Identifier – identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI. — Denominazione sociale

Lettera	Tipo di dati	Formato
b	Elenco degli emittenti ai quali il CSD presta i servizi di cui all'allegato, sezione A, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, in cui si specificano: — il paese in cui hanno sede; — il loro codice LEI; — la loro denominazione sociale	Per ciascun emittente: — il codice del paese secondo ISO 3166 di 2 caratteri; — il codice LEI (Legal Entity Identifier – identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI. — Denominazione sociale
b bis	Elenco delle emissioni di titoli registrate nei conti titoli tenuti a livello centrale in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, in cui si specificano: — il codice ISIN dei titoli; — il paese in cui ha sede l'emittente; — il paese del diritto societario o di altra normativa analoga che disciplina l'emissione dei titoli; — il codice LEI dell'emittente e — la denominazione sociale dell'emittente	Per ciascun problema di sicurezza: — il codice alfanumerico di 12 caratteri ISIN secondo ISO 6166; — il codice del paese secondo ISO 3166 di 2 caratteri dell'emittente; — il codice del paese secondo ISO 3166 di 2 caratteri del diritto applicabile ai titoli; — il codice LEI (Legal Entity Identifier – identificativo della persona giuridica) dell'emittente secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici; — la denominazione sociale dell'emittente;
b ter	Elenco delle emissioni di titoli registrate nei conti titoli non tenuti a livello centrale in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, in cui si specificano: — il codice ISIN dei titoli; — il paese in cui ha sede l'emittente; — il codice LEI dell'emittente e — la denominazione sociale dell'emittente	Per ciascun problema di sicurezza: — il codice alfanumerico di 12 caratteri ISIN secondo ISO 6166; — il codice del paese secondo ISO 3166 di 2 caratteri dell'emittente; — il codice LEI (Legal Entity Identifier – identificativo della persona giuridica) dell'emittente secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici; — la denominazione sociale dell'emittente;
c	Valore di mercato e valore nominale complessivo dei titoli registrati nei conti titoli tenuti, a livello centrale e non, in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD	valore nominale dei titoli: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. valore di mercato dei titoli: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
d	Valore nominale e valore di mercato dei titoli di cui alla lettera c), ripartito come segue: i) per tipo di strumento finanziario, come segue: 1) valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera a), della direttiva 2014/65/UE; 2) debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), della direttiva 2014/65/UE;	Per ciascun tipo di strumenti finanziari: i) SHRS (o codici più granulari forniti dal CSD) — valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera a), della direttiva 2014/65/UE; ii) SOVR (o codici più granulari forniti dal CSD) — debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), della direttiva 2014/65/UE;

Lettera	Tipo di dati	Formato
	3) valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, diversi dal debito sovrano di cui al suddetto punto 2); 4) valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE; 5) fondi indicizzati quotati (ETF) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46), della direttiva 2014/65/UE; 6) quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF; 7) strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui al suddetto punto 2); 8) quote di emissione; 9) altri strumenti finanziari; ii) per paese in cui ha sede il partecipante al quale sono forniti i servizi; iii) per paese in cui ha sede l'emittente; iv) per paese del diritto societario o di altra normativa analoga che ne disciplina l'emissione.	iii) DEBT (o codici più granulari forniti dal CSD) — valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, diversi da quelli di cui al punto ii); iv) SECU (o codici più granulari forniti dal CSD) — valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE; v) ETFS (o codici più granulari forniti dal CSD) — fondi indicizzati quotati (ETF); vi) UCIT (o codici più granulari forniti dal CSD) — quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF; vii) MMKT (o codici più granulari forniti dal CSD) — strumenti del mercato monetario, diversi da quelli di cui al punto ii); viii) EMAL (o codici più granulari forniti dal CSD) — quote di emissione; ix) OTHR (o codici più granulari forniti dal CSD) — altro per paese in cui ha sede il partecipante (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/paese in cui ha sede l'emittente (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/paese del diritto applicabile (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri): valore nominale dei titoli: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. valore di mercato dei titoli: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
e	Valore nominale e valore di mercato dei titoli registrati inizialmente in ogni sistema di regolamento titoli operato dal CSD	valore nominale dei titoli: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. valore di mercato dei titoli: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Lettera	Tipo di dati	Formato
f	Valore nominale e valore di mercato dei titoli di cui alla precedente lettera e), ripartito come segue: i) per tipo di strumenti finanziari; ii) per paese in cui ha sede il partecipante; iii) per paese in cui ha sede l'emittente; iv) per paese del diritto societario o di altra normativa analoga che ne disciplina l'emissione.	Per ogni tipo di strumenti finanziari (di cui alla suddetta lettera d))/paese in cui ha sede il partecipante (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/paese in cui ha sede l'emittente (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/paese del diritto applicabile (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri): valore nominale dei titoli: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. valore di mercato dei titoli: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
g	Numero e valore totale delle istruzioni di regolamento contro pagamento più numero e valore di mercato totale delle istruzioni di regolamento FOP o, se non disponibile, valore nominale delle istruzioni di regolamento FOP regolate in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD	numero delle istruzioni di regolamento regolate in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD: fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali). valore delle istruzioni di regolamento regolate in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
h	Numero e valore totale delle istruzioni di regolamento di cui alla lettera g), ripartito come segue: i) per tipo di strumenti finanziari di cui alla lettera d); ii) per paese in cui ha sede il partecipante; iii) per paese in cui ha sede l'emittente; - iiibis) per paese del diritto societario o di altra normativa analoga che disciplina l'emissione degli strumenti finanziari; iv) per valuta di regolamento; v) per tipo di istruzioni di regolamento, come segue: 1) istruzioni di regolamento FOP corrispondenti alle istruzioni di consegna senza contestuale pagamento (DFP) e di ricevimento senza contestuale pagamento (RFP); 2) istruzioni di regolamento di consegna contro pagamento (DVP) e ricevimento contro pagamento (RVP);	Per ciascun tipo di strumenti finanziari (di cui alla lettera d))/paese in cui ha sede il partecipante (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/paese in cui ha sede l'emittente (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/paese del diritto applicabile (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/valuta di regolamento (codice della valuta secondo ISO 4217, codice alfabetico a 3 lettere)/tipo di istruzioni di regolamento (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/regolamento in moneta di banca centrale (CBM)/moneta di banca commerciale (COM): numero delle istruzioni di regolamento regolate in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD: fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali). valore delle istruzioni di regolamento regolate in ciascun sistema di regolamento titoli operato dal CSD: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Lettera	Tipo di dati	Formato
	3) istruzioni di regolamento di consegna con pagamento (DWP) e ricevimento con pagamento (RWP); 4) istruzioni di regolamento di pagamento senza contestuale consegna (PFOD); vi) per istruzioni di regolamento aventi una gamba contanti, se il regolamento in contanti è effettuato in conformità con l'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 o con l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014	
i	Numero e valore delle operazioni di acquisto forzoso (buy-in) di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 909/2014	Numero delle operazioni di acquisto forzoso: fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali). Valore delle operazioni di acquisto forzoso: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
j	Numero e importo delle penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 per partecipante del CSD	Per ciascun partecipante del CSD: numero delle penali: fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali). importo delle penali: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
k	Ove applicabile, il valore totale delle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito trattate dal CSD in qualità di agente e per conto proprio, a seconda del caso, ripartito per tipo di strumenti finanziari di cui alla suddetta lettera d)	Per ciascun tipo di strumenti finanziari (di cui alla lettera d)], il valore delle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito trattate dal: i) CSD in qualità di agente: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico. ii) CSD per conto proprio: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.

Lettera	Tipo di dati	Formato
l	Il numero totale e il valore delle istruzioni di regolamento regolate attraverso ogni collegamento tra CSD, specificando: i) il CSD collegato (il paese in cui ha sede, il LEI e la denominazione sociale) e il sistema di regolamento titoli collegato se il CSD ne gestisce diversi; ii) il tipo di collegamento, come indicato di seguito: 1) standard, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 909/2014; 2) personalizzato, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 31), del regolamento (UE) n. 909/2014, per partecipante; 3) indiretto, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 32), del regolamento (UE) n. 909/2014; 4) interoperabile, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 33), del regolamento (UE) n. 909/2014; iii) se il CSD è il CSD richiedente o quello cui è presentata la domanda; a tal fine, per CSD cui è presentata la domanda si intende il CSD che presta il servizio di cui all'allegato, sezione A, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.	Per ciascun collegamento individuato attraverso il CSD collegato (per ciascun CSD: paese in cui ha sede il CSD collegato (codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)/ codice LEI (Legal Entity Identifier – identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici/denominazione sociale) e tipo di collegamento (standard/personalizzato/indiretto/interoperabile): i) punto di vista del CSD richiedente: numero di istruzioni di regolamento regolate tramite tale collegamento tra CSD: fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali). Valore delle istruzioni di regolamento regolate tramite tale collegamento tra CSD: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. ii) punto di vista del CSD cui è presentata la domanda: numero di istruzioni di regolamento regolate tramite tale collegamento tra CSD: fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali). Valore delle istruzioni di regolamento regolate tramite tale collegamento tra CSD: fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
m	Ove applicabile, il valore delle garanzie e degli impegni di firma del CSD in relazione alle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito	Fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.
n	Ove applicabile, il valore delle attività di tesoreria del CSD in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi creditori dei partecipanti, comprese le categorie di enti i cui saldi creditori sono gestiti dal CSD	Fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. L'eventuale segno negativo non è conteggiato come carattere numerico.
o	Numero di problemi di riconciliazione incontrati per l'indebita creazione o cancellazione di titoli dell'emissione mantenuta dal CSD di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392	fino a 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

Lettera	Tipo di dati	Formato
p	MEDIA, mediana e moda per la lunghezza dei tempi necessari per porre rimedio agli errori rilevati a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/392	MEDIA: fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali (specificando la durata di utilizzo dei codici ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)). Mediana: fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali (specificando la durata di utilizzo dei codici ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)). Moda: fino a 20 caratteri numerici compresi i decimali (specificando la durata di utilizzo dei codici ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)).»